

**DELIBERA RELATIVA AI MOTIVI DI DEROGA AL NUMERO DI ASSENZE
PER L'ACCESSO AGLI SCRUTINI FINALI**

Il Collegio dei docenti

-visto l'art.14, comma7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*;

-vista la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la *"validità dell'anno Scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado -Artt. 2 e 14 DPR122/2009"*;

-Visto l'art. 5, del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, avente per oggetto la "Validità dell'anno scolastico per la valutazione nella scuola secondaria di primo grado";

delibera

Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.

Il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Quota minima di presenze	Max monte ore consentito di assenze	Max monte ore consentito di assenze non avvalenti IRC/Att. Altern
Classi 1,2,3 Scuola Secondaria di 1° grado	30	990	742	248	240
Indirizzo Musicale	33	1089	817	272	266

Ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall'art. 5 del D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. ricovero ospedaliero;

3. assenze continuative di 5 giorni o più motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
4. visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
5. terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
7. gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);
8. assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
9. adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno di riposo;

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti.

Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Sono considerate ore di assenza:

- Le entrate in ritardo a partire dalla seconda ora;

Resta fermo che persistenti e diffusi ritardi anche alla prima ora di lezione, allor quando non giustificabili, sono da tenere in debita considerazione nell'ambito del più ampio processo di valutazione dell'apprendimento e del comportamento dell'allievo.

-Le uscite anticipate per le ore immediatamente successive e residuali rispetto a quella di uscita.

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

La presente delibera è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.